CAMERA DEI DEPUTATI N. 559

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRARI SILVESTRO

Presentata il 28 settembre 1983

Norme sullo stato giuridico ed economico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La questione del riordinamento della dirigenza statale acquista una rilevante importanza nel quadro della riforma della pubblica amministrazione. Con la legge 11 luglio 1980, n. 312, venne fissata come data per l'approvazione del nuovo ordinamento della dirigenza il mese di giugno 1980, data poi spostata all'ottobre successivo, e, con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, numero 432, venne stabilito un nuovo trattamento provvisorio per i dirigenti, valido solo sino al 31 dicembre 1981 per rendere inevitabile a quella data un nuovo provvedimento di legge concernente i dirigenti, provvedimento, secondo i voti, organicamente risolutivo della complessa materia.

Si rende, quindi, necessario addivenire ad una riforma organica della dirigenza, riforma che va attuata sulla base delle attuali strutture dell'Amministrazione, anche se con l'occhio rivolto all'avvenire e tenendo conto degli indirizzi emergenti dai tanti dibattiti sul problema del radicale ammodernamento dell'Amministrazione statale, nelle sue diverse articolazioni.

Voler condizionare il riordinamento della dirigenza alla realizzazione della riforma dell'Amministrazione dello Stato, significherebbe rimandare il problema a data indefinita, e comunque per più lustri, con la conseguenza di condannare il Paese ad andare avanti non solo con strutture burocratiche largamente superate dai tempi e inadeguate alle esigenze dell'attuale assetto sociale, ma anche rinunciando a quei significativi benefici che, pur con tali strutture, possono derivare all'azione dei pubblici uffici da una dirigenza in grado di decidere con tempestività e piena responsabilità, utilizzando

nel modo più razionale ed efficiente possibile – le strutture e le risorse umane e finanziarie disponibili. Valga a riguardo l'esperienza del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972: per quanto non applicato in parti essenziali e qualificanti, è innegabile che esso abbia determinato, come ha più volte segnalato la stessa Corte dei conti, una massiccia decongestione dell'Amministrazione centrale in favore degli organi periferici. Ciò, anche tenendo conto degli effetti perversi dell'inflazione sulla competenza a valore degli anzidetti organi periferici.

Una dirigenza in grado di meglio operare può offrire, dall'interno, un essenziale apporto per la universalmente invocata riforma delle strutture e dei procedimenti amministrativi, di quello generale e di quelli particolari; ma anche ai fini della elaborazione della conseguente nuova, duratura disciplina della funzione dirigenziale tornerebbe sommamente utile l'esperienza che nel frattempo si acquisirebbe nella quotidiana pratica dell'ordinamento dirigenziale, che pur oggi è possibile disegnare.

Ogni ulteriore indugio, quindi, non solo non gioverebbe, ma nuocerebbe, specie per il morale e per le qualità professionali dei dirigenti che, nel frattempo, dovrebbero reggere le sorti dell'Amministrazione: quelli in servizio abbandonerebbero pian piano il loro posto, o anticipatamente o al raggiungimento del limite di età (che è di gran lunga il più basso tra i limiti previsti per le categorie equipollenti: magistrati, professori universitari) e le nuove reclute non proverrebbero certamente dalle migliori leve universitarie, ma sarebbero costituite da coloro i quali non fossero riusciti a trovare altrove una più conveniente e qualificante sistemazione: al limite, quindi, della sottoccupazione!

Un problema che va risolto in via preliminare è quello dell'unicità o della pluralità della disciplina in relazione alle diverse esigenze funzionali delle diverse Amministrazioni.

Alcuni, infatti, ritengono, anche ai fini perequativi, che la disciplina della funzione dirigenziale debba essere unica e rigorosamente uniforme per tutti i settori dell'Amministrazione nel suo complesso; altri, in considerazione dell'innegabile varietà e delle differenze anche profonde che sussistono tra i compiti e tra le esigenze organizzative se non di ogni singola Amministrazione quantomeno tra gruppi o tipi di Amministrazioni (Amministrazioni d'ordine, Amministrazioni di servizi, Amministrazioni di finanza), vorrebbero altrettante autonome discipline legislative.

La soluzione preferibile è quella che contemperi razionalmente tali diverse esigenze.

Si ritiene, quindi che, accanto ad una disciplina generale, che colga aspetti essenziali comuni a tutti i settori della dirigenza, possano e debbano sussistere complessi di norme (ordinamenti particolari) che adattino la disciplina comune alle peculiarità di ciascun settore operativo.

Il presente progetto di legge si ispira ai seguenti principi generali.

A) Definire caratteristiche e sostanza della funzione dirigenziale nell'ambito dei Ministeri ed organi dipendenti e in quello delle Aziende autonome; evidenziando note comuni e peculiarità.

B) La dirigenza va configurata come struttura di vertice dell'Amministrazione, direttamente responsabile e del tempestivo conseguimento degli obiettivi politici fissati dalle autorità del Governo e del generale buon andamento dell'Amministrazione stessa, secondo i principi di imparzialità e di efficienza prescritti dalla Costituzione.

In tale ambito va evidenziato il particolare ruolo di naturale raccordo tra politica e amministrazione spettante ai dirigenti generali sia per la loro istituzionale funzione di diretta collaborazione all'opera personale del Presidente del Consiglio dei ministri nell'elaborazione dei programmi e delle direttive generali per l'azione dei dipartimenti di rispettiva per-

tinenza, sia per la preminente responsabilità che ad essi incombe per l'attuazione di tali programmi secondo le dette direttive.

C) Conseguentemente, le attribuzioni e le connesse responsabilità dei dirigenti, sia in materia gestionale che organizzativa, vanno adeguatamente potenziate, osservando il criterio fondamentale che la trattazione e decisione dei singoli affari concreti e l'approntamento dei mezzi occorrenti per la loro definizione sono – di norma – compiti e responsabilità degli organi amministrativi, secondo le diverse sfere di competenza, nell'osservanza delle leggi e in attuazione dei programmi e delle direttive generali delle autorità governative.

In particolare, va precisata la posizione di supremazia funzionale che spetta ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali o agli uffici centrali equiparati nei confronti di ogni altro organo dell'Amministrazione, centrale o periferico, per gli affari attinenti alle materie di pertinenza della rispettiva direzione generale o ufficio centrale. In tali materie i dirigenti generali medesimi vengono costituiti organi a competenza generale, cui sono sottratti soltanto gli affari specificamente devoluti dalla legge o dal regolamento alle autorità politiche o agli altri organi amministrativi e quelli degli stessi dirigenti generali a questi ultimi delegati.

D) Data l'importanza e la delicatezza dei compiti che nel nuovo ordinamento vengono affidati ai dirigenti, diventa imperativo categorico l'osservanza dei precetti costituzionali che vietano ogni forma di politicizzazione dell'Amministrazione e dei funzionari i quali devono essere al servizio esclusivo della nazione (di tutta e non di una parte o di taluni partiti politici) e nell'espletamento dei propri compiti devono agire con criteri di rigorosa imparzialità.

Conseguentemente, va riaffermato il principio – peraltro anch'esso costituzionalmente sancito – che i dirigenti sono funzionari di carriera, reclutati mediante pubblico concorso. Le nomine governative dall'esterno devono ammettersi solo come eccezione alla regola, giustificate dall'esigenza di assicurare all'Amministrazione l'apporto di particolarmente elevate competenze scientifiche, culturali o tecniche o di esperienze manageriali altissimamente qualificate.

E) Dalla precisa definizione della funzione dirigenziale deve discendere la esclusione dalla relativa disciplina di quelle categorie di dipendenti civili dello Stato che, pur essendo oggi assoggettati al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, assolvono a compiti che non coincidono con quelli propri dei dirigenti secondo la nuova e più precisa definizione.

F) In particolare, per quanto concerne i funzionari tecnici, vanno distinti i « dirigenti » da coloro che svolgono, al servizio dello Stato, attività professionali corrispondenti a quelle delle analoghe libere professioni (analogamente a quanto già previsto per gli avvocati e procuratori dello Stato).

In caso di compiti « misti » si ha riguardo alla caratteristica prevalente.

G) Nell'ambito della dirigenza vanno distinte quelle funzioni che – per caratteristiche e contenuto – possono qualificarsi comuni a tutte le Amministrazioni o corrispondono alle esigenze di organi di generale interesse, da quelle peculiari alle singole Amministrazioni. Per le prime, viene previsto un ruolo comune dei dirigenti generali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; per le altre continuerà ad osservarsi l'attuale sistema di ruoli diversi per le diverse Amministrazioni.

Nell'ambito delle singole Amministrazioni deve osservarsi, per quanto possibile, la direttiva di costituire ruoli dirigenziali unici, salve le distinzioni che – all'interno di tali ruoli – si rendano necessarie per i dirigenti tecnici.

H) La nuova legge sulla dirigenza deve essere concepita come testo contenente la disciplina fondamentale della funzione

dirigenziale, suscettibile, peraltro, di adeguamenti alle peculiarità e all'evoluzione delle esigenze dei dipartimenti e dei servizi per cui i ruoli sono istituiti. Tali possibili adeguamenti, che in ogni caso non possono stravolgere gli aspetti essenziali dell'ordinamento legislativamente stabilito, vengono introdotti con gli « ordinamenti particolari » da approvare con regolamento presidenziale (regolamento di esecuzione e, in quanto occorra, di organizzazione).

I) Per adeguarli all'assetto definitivo che le previste leggi di riforma daranno alle Amministrazioni dello Stato, nonché al successivo evolversi delle esigenze dei servizi, il ruolo organico comune ed i ruoli particolari della dirigenza risultanti dalla nuova legge potranno essere, secondo le necessità, modificati, nella dotazione organica e nella specificità delle funzioni, con gli ordinamenti particolari di cui si è detto (ed eventuali successive modificazioni).

L'efficacia delle variazioni che comportino una maggiore spesa sarà subordinata alla disponibilità - legislativamente prevista - dei mezzi per farvi fronte.

L) Per il reclutamento dei dirigenti del primo livello funzionale, fermo restando il principio che il naturale vivaio per ciascun ruolo dirigenziale è costituito dagli impiegati della più elevata categoria della stessa Amministrazione appartenenti ai ruoli corrispondenti per la natura dei compiti, giova, entro equi limiti, aprire le porte della dirigenza anche ad altre categorie di soggetti in possesso di particolari requisiti culturali e professionali.

M) La nomina dei nuovi dirigenti deve avvenire attraverso un corso professionale seriamente formativo e selettivo, comune a tutti gli aspiranti a prescindere dalle categorie di provenienza per cui appare ancora sostanzialmente valido quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

N) In vista dell'obiettivo di assicurare una sempre più completa preparazione professionale dei dirigenti ed anche al fine di evitare - come, con finezza psicologica, hanno rilevato i francesi - quelle forme di rassegnata inerzia che la monotonia di talune funzioni inuluttabilmente comporta, bisogna prevedere, garantendone l'effettiva osservanza, una razionale e ciclica rotazione dei dirigenti dei ruoli particolari nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, nelle sue diverse branche o servizi e tra organi centrali e organi periferici, ove esistano.

Gli ordinamenti particolari possono prevedere anche un ciclo di applicazione presso altra Amministrazione o un ente diverso.

O) Occorre anche assicurare una mobilità esterna che assicuri una elevata qualificazione dei dirigenti.

P) L'accurata selezione, l'imponenza dei compiti, l'onerosa responsabilità e l'obbligo della effettiva mobilità nell'ambito della stessa Amministrazione per i dirigenti dei ruoli particolari e tra le diverse Amministrazioni dello Stato per i dirigenti del ruolo comune da istituire presso la Presidenza del Consiglio rendono, per altro, assolutamente necessario e indifferibile assicurare ai dirigenti un adeguato trattamento economico che renda effettivamente competitiva la relativa carriera. Altrimenti sarà vano sperare di reclutare funzionari all'altezza dei nuovi compiti e delle sempre più complesse esigenze dell'Amministrazione in cammino con i tempi, e la nuova riforma si risolverà in un *flatus vocis* se non addirittura in un *boomerang*.

Il testo della legge che si propone alla vostra attenzione persegue gli obiettivi sopra enunciati e vuole costituire una base di discussione e di approfondimento del delicato problema.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Qualifiche*).

Le qualifiche dei dirigenti sono le seguenti:

dirigente generale;

dirigente.

ART. 2.

(*Ruolo unico dirigenziale*).

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti generali delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

ART. 3.

(*Dotazioni organiche*).

In attesa della legge sul riordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, la dotazione organica complessiva del ruolo di cui al precedente articolo è pari alla consistenza organica complessiva dei ruoli dirigenziali di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

La dotazione organica della nuova qualifica di dirigente generale è pari alla consistenza organica complessiva delle attuali qualifiche di dirigente generale di livello *A*, *B* e *C*.

La dotazione organica della nuova qualifica di dirigente è pari alla consistenza organica complessiva delle attuali qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 in attesa della legge di cui al primo comma, è

reso indisponibile un terzo dei posti che si renderanno vacanti al 31 dicembre di ciascun anno nelle nuove qualifiche di dirigente generale e di dirigente.

ART. 4.

(Profili professionali e contingenti per l'Amministrazione).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sarà provveduto:

a) ad individuare i profili professionali relativi a ciascuna qualifica dirigenziale in relazione ai compiti istituzionali delle varie Amministrazioni.

I profili professionali si fondano sulla tipologia della prestazione organizzativa, ma tengono conto delle conoscenze e delle esperienze necessarie ai singoli settori delle Amministrazioni;

b) a determinare, per ciascuna qualifica dirigenziale, contingenti dei vari profili professionali;

c) a determinare, per ciascuna qualifica dirigenziale e per ciascun profilo professionale, i contingenti necessari al fabbisogno delle singole Amministrazioni.

La mobilità dei dirigenti generali e dei dirigenti tra le varie Amministrazioni nell'ambito dello stesso profilo professionale è assoluta.

Con gli stessi criteri e con lo stesso procedimento si provvederà alle successive variazioni.

Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione si considera acquisito se non perviene entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

ART. 5.

(*Delimitazione della funzione dirigenziale*).

La funzione dirigenziale si svolge nell'ambito delle linee di indirizzo politico-amministrativo formulate dal Ministro.

In particolare, il Ministro stabilisce le direttive generali alle quali gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione devono ispirare la loro azione, nonché i programmi di massima e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da svolgere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle rispettive competenze.

Il Ministro delega normalmente le attribuzioni particolari spettantegli ai sensi della normativa vigente ai dirigenti generali e ai dirigenti.

ART. 6.

(*Conferimento di funzioni ai dirigenti generali*).

La preposizione dei dirigenti generali alle diverse funzioni presso i singoli Ministeri viene disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le funzioni sono conferite per incarico temporaneo della durata massima di cinque anni, salvo rinnovo per un ulteriore quinquennio.

ART. 7.

(*Ruolo dei dirigenti*).

Per provvedere alle esigenze delle funzioni dirigenziali presso ciascuna Amministrazione e presso ciascuna Azienda autonoma è istituito un unico ruolo organico dei dirigenti.

La ripartizione nei contingenti dei dirigenti amministrativi e dei dirigenti tecnici e **l'articolazione di questi in relazione alle diverse funzioni sono stabilite con appositi regolamenti presidenziali.**

ART. 8.

(*Funzioni dei dirigenti*).

I dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, costituiscono la struttura tecnico-amministrativa di vertice della relativa organizzazione, nell'ambito della quale svolgono i più elevati compiti di direzione, di consulenza e di controllo.

ART. 9.

(*Variazioni dei ruoli organici*).

Le variazioni del ruolo organico dirigenziale del ruolo comune istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ruoli organici particolari per adeguarli alle esigenze funzionali sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel caso le variazioni comportino un onere finanziario, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.

ART. 10.

(*Compiti dei dirigenti generali e dei dirigenti preposti ad uffici*).

I dirigenti generali e i dirigenti sono preposti alle più ampie ripartizioni delle Amministrazioni centrali ed ai più importanti uffici periferici.

I dirigenti possono essere preposti anche a grandi ripartizioni interne dei più importanti uffici centrali e periferici; in tal caso essi sono tenuti ad osservare anche le direttive e i programmi formulati dal dirigente generale.

La preposizione agli uffici dei dirigenti delle due qualifiche tiene conto della dimensione dell'ufficio, della sua complessità qualitativa e dei connessi problemi organizzativi.

I dirigenti generali ed i dirigenti, innanzitutto, indicano al Ministro gli ele-

menti per valutare il grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico inerente ai settori di rispettiva competenza, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e relativi costi.

A tal fine i dirigenti generali e i dirigenti dispongono inchieste e promuovono ricerche per l'esatta individuazione dei bisogni da soddisfare, nonché propongono i provvedimenti eccedenti la loro competenza per la razionalizzazione dei servizi, per la semplificazione delle procedure, per la riduzione dei costi e, in genere, per il miglioramento dell'azione amministrativa.

I dirigenti generali e i dirigenti attuano e fanno attuare le direttive generali e i programmi di massima formulati dal Ministro, impiegando nel modo più razionale i mezzi a propria disposizione.

A tal fine, i dirigenti generali e i dirigenti:

a) sviluppano ed articolano le direttive generali ed i programmi di massima formulati dal Ministro;

b) predeterminano gli atti o i gruppi di atti che intendono riservare alla propria competenza e non delegare a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificato dall'articolo 15 della presente legge.

c) svolgono attività di impulso, di coordinamento, di vigilanza e di controllo al fine di assicurare – oltre la legalità e l'imparzialità – l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

d) organizzano il proprio ufficio, senza vincoli predeterminati di strutture e fermo restando il diritto del personale assegnato all'esercizio delle funzioni o mansioni della propria qualifica.

I dirigenti generali e i dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici hanno, nell'esercizio delle proprie funzioni,

la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione, fermo restando il disposto di cui alla legge 25 marzo 1958, n. 260, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11.

(Attribuzioni particolari dei dirigenti generali ed equiparati).

I dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati sono, nelle materie attribuite alle ripartizioni centrali cui sono preposti, organi a competenza generale ed esercitano tutte le attribuzioni che dalla legge o dal regolamento non siano devolute alla competenza di altri organi.

In particolare, spetta ad essi:

a) di predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci e dei programmi di attività dell'Amministrazione o Azienda, per il settore di competenza;

b) di assicurare per quanto di competenza, nell'osservanza delle direttive generali del Ministro e dell'eventuale scala delle priorità, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati, scegliendo a tale uopo tempi e modi, organizzando le risorse umane e strumentali e utilizzando i mezzi finanziari a disposizione; ove necessario, possono conferire, secondo le modalità previste dall'ordinamento particolare, incarichi temporanei professionali a privati professionisti iscritti negli appositi albi o ad enti specializzati;

c) di impegnare ed ordinare le spese;

d) di approvare direttamente i progetti di contratti da cui derivi un'entrata o una spesa per l'Amministrazione, nonché, ove occorra, di provvedere all'approvazione dei contratti stessi e alla concessione dei lavori, fino all'importo di 1.500 milioni di lire, ridotto alla metà nei casi in cui si intenda provvedere mediante la forma di contrattazione a trattativa privata o con il sistema della concessione o quando si tratti di servizi in economia;

e) di provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione e il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di cui alla precedente lettera *a*);

f) di disporre la non applicazione di clausole penali, a prescindere dall'autorità che abbia approvato il progetto o il contratto in cui esse siano inserite, quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona non supera i 500 milioni di lire;

g) di concludere ed approvare transazioni, promuovere liti attive e resistere a quelle passive, quando l'oggetto della transazione o della controversia non superi i 500 milioni di lire;

h) di concedere nei casi previsti dalla legge ad enti e persone contributi, sussidi, concorsi, sovvenzioni, premi, garanzie patrimoniali, finanziamenti ed analoghi, a carico del bilancio dello Stato, fino all'importo di 500 milioni di lire;

i) di adottare i provvedimenti di abilitazione, autorizzazione, concessione, dispensa, licenza, o di decadenza o revoca dei precedenti e di riscatto di servizi dati in concessione, di dichiarazione di pubblica utilità o di notevole interesse pubblico, ed analoghi, salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica o che saranno attribuiti dalle leggi e dai regolamenti anche ministeriali successivi alla presente legge al Ministero o ad altri organi;

l) di provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 500 milioni di lire e agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

m) di esercitare i poteri di propulsione, coordinamento, direttiva e controllo nei confronti degli organi che con più limitata competenza operano nelle stesse materie del proprio ufficio;

n) di provvedere, previa contestazione dell'inerzia e diffida ad adempiere entro un congruo termine, gli atti di competenza degli organi inferiori ed anche degli organi periferici funzionalmente subordinati che li abbiano omessi o non vi abbiano provveduto in tempi compatibili con il programma approvato dal Ministro, nonché, informando in tal caso preventivamente il Ministro, nonché agli atti obbligatori di competenza degli enti vigilati, qualora siano stati da questi omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*) sono definitivi. In caso di divergenze circa l'instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, la determinazione motivata del dirigente, nei limiti della propria competenza, è vincolante per l'Avvocatura dello Stato.

Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali equiparati alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti generali preposti a tali unità organiche ed Aziende spetta la competenza ad adottare i provvedimenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *m*), *n*), elevati i limiti di valore in ragione del cinquanta per cento; per i direttori generali di Aziende autonome che siano assistiti da particolari organi consultivi, i limiti di valore di cui alle citate lettere sono raddoppiati ove gli atti siano conformi al parere di tali organi.

Ai dirigenti generali di cui al precedente comma spettano, altresì, le ulteriori attribuzioni che siano ad essi devolute dalla legge e dal regolamento anche ministeriale.

Per i contratti d'importo non superiore a quelli indicati nei precedenti commi il parere del Consiglio di Stato previsto dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato o da disposizioni particolari, non è obbligatorio, salvo che per gli atti di transazione per i quali l'Amministrazione non intenda uniformarsi al parere dell'Avvocatura dello Stato.

Agli atti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) che eccedano limiti di valore indicati nei precedenti commi provvede il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione per i provvedimenti il cui importo superi quelli indicati nelle citate lettere maggiorati del cinquanta per cento ed anche il Consiglio di Stato per i contratti di importo eccedente il doppio di quelli fissati nelle predette lettere. Restano ferme le speciali disposizioni che prescrivono, in sostituzione del parere del Consiglio di Stato, quello di altri organi.

ART. 12.

(*Attribuzione dei dirigenti preposti agli organi centrali*).

Ai dirigenti preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite all'articolo 11 per i dirigenti generali ed equiparati, ma i limiti di valore di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), sono ridotti di un quarto. Per gli atti d'importo eccedente provvede il Ministro ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 11.

Ai dirigenti preposti alle divisioni ed uffici equiparati spetta in particolare, nell'ambito delle materie di competenza del proprio ufficio:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) disporre il movimento, tra le ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

c) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 500 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

d) provvedere agli atti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), di cui al precedente articolo 11, ma i limiti di valore ivi indicati sono ridotti del 60 per cento.

I provvedimenti previsti nelle lettere *c*) e *d*) del precedente comma sono definitivi.

I dirigenti di cui al precedente secondo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

ART. 13.

(Attribuzione dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale).

Spettano al dirigente con funzioni di capo del personale, salvo quanto attribuito dalla presente legge alla competenza di altri organi, la emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera ed al trattamento economico del personale delle diverse carriere o categorie e l'obbligo di promuovere l'azione disciplinare quando venga a conoscenza di atti che comportano responsabilità disciplinari. Spetta, altresì, al capo del personale di disporre il recupero dei crediti dell'Amministrazione verso impiegati e pensionati ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Restano riservati al Ministro, al Consiglio dei ministri e al Presidente della Repubblica, secondo le rispettive competenze, i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, al conferimento delle funzioni, alle promozioni, al comando, al collocamento fuori ruolo e all'irrogazione di sanzioni disciplinari del personale con qualifica dirigenziale.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 14.

(Attribuzioni particolari dei dirigenti periferici).

Ai dirigenti preposti agli organi periferici con circoscrizione non inferiore a

quella provinciale spetta, in particolare, nell'ambito della competenza dei rispettivi uffici:

a) esercitare le funzioni che agli organi cui sono preposti sono direttamente attribuite dalle leggi e dai regolamenti anche ministeriali;

b) provvedere agli atti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), del precedente articolo 11, ma i limiti di valore ivi indicati, eccettuato quello degli atti vincolati di cui alla lettera *l*), sono ridotti del 20 e del 50 per cento rispettivamente per i dirigenti generali e per i dirigenti.

Ai dirigenti preposti alle maggiori articolazioni degli organi periferici retti da dirigenti generali o preposti agli organi esterni con circoscrizione inferiore a quella provinciale spetta di provvedere agli atti di cui al secondo e al quarto comma del precedente articolo 12.

Gli atti di cui alle lettere *c*) e *d*) del secondo e quarto comma del precedente articolo 12 sono definitivi.

ART. 15.

(*Competenza propria e delegata*).

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Restano salve le vigenti disposizioni che prevedono attribuzioni diverse e competenze maggiori per i dirigenti delle varie qualifiche.

Oltre alle attribuzioni istituzionalmente loro spettanti, i dirigenti esercitano le attribuzioni che ad essi vengono delegate dal Ministro o, con la sua approvazione, dal rispettivo superiore gerarchico.

I dirigenti possono delegare parte delle loro attribuzioni anche agli impiegati di VIII categoria in servizio presso l'organo o ufficio cui sono preposti.

È ammessa la delega di attribuzioni dagli organi centrali agli organi periferici, previo conforme parere del Consiglio di amministrazione.

I provvedimenti di delega sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione ».

ART. 16.

(Adeguamento dei limiti di valore).

I limiti originari di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché nel testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sono moltiplicati per millecinquecento.

Sono parimenti moltiplicati per millecinquecento i limiti originari di somma previsti nelle disposizioni, legislative e regolamentari, correlative a quelle indicate nel comma precedente, emanate anteriormente al 10 giugno 1940.

Restano salve le disposizioni legislative o regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma di cui ai precedenti commi in misura superiore a quella ivi indicata.

A far tempo dal 1° gennaio 1984, i limiti della competenza a valore dei dirigenti ed i nuovi limiti di somma di cui ai precedenti tre commi sono annualmente adeguati, con effetto dall'inizio di ciascun esercizio finanziario, in correlazione alla variazione percentuale, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati verificatesi dal 1° dicembre 1983 sino a tutto il giorno 30 novembre dell'anno solare immediatamente precedente il nuovo esercizio finanziario. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori; gli importi così ottenuti sono, in quanto occorra, arrotondati ai cinque milioni, o multiplo.

Agli adeguamenti annuali previsti nel precedente comma si provvede con decre-

to del Ragioniere generale dello Stato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 dicembre precedente la data di entrata in vigore dei nuovi limiti.

ART. 17.

(Conferenze dei dirigenti generali e dei dirigenti).

Il Ministro della pubblica funzione convoca annualmente o quando lo ritenga opportuno una conferenza dei dirigenti generali di tutti i Ministeri per settori affini al fine di uniformare l'azione amministrativa nonché di assicurare l'efficienza e funzionalità della pubblica amministrazione.

Al fine di esaminare questioni concernenti aspetti strutturali, di gestione del personale nonché in materia di procedure amministrative, sono indette conferenze dei dirigenti generali e dei dirigenti nell'ambito di ciascun Ministero.

Per lo stesso fine presso il Commissario del Governo sono indette conferenze di dirigenti generali e dirigenti preposti ad uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

ART. 18.

(Attribuzioni dei dirigenti generali e dei dirigenti con funzioni ispettive).

I dirigenti generali e i dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro, alla vigilanza sugli uffici dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarità amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un

migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo che le ha richieste, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati.

Segnalano all'ufficio competente tutti i fatti che possono dar luogo a procedimenti disciplinari ed al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il dirigente competente, fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa o contabile.

I dirigenti di cui al primo comma che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale i dirigenti dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.

Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva dev'essere comunicata anche al Ministro interessato.

Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi dell'Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati.

Le funzioni ispettive sono potenziate, dotando i relativi servizi di adeguato supporto di mezzi materiali e personale.

ART. 19.

(Dirigenti generali e dirigenti con funzioni di consulenza).

I dirigenti generali ed i dirigenti con funzioni di studio e ricerca studiano l'organizzazione dell'Amministrazione, la sem-

plificazione e la razionalizzazione delle procedure, le nuove tecniche di lavoro, nonché questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica attinenti ai settori di competenza dell'Amministrazione. Essi, inoltre, elaborano progetti su richiesta del Ministro; esaminano documenti e studi ed elaborano relazioni e sintesi in preparazione o a conclusione di incontri di lavoro anche interministeriali o internazionali; attendono alle pubblicazioni edite dall'Amministrazione; coadiuvano le direzioni generali e gli altri uffici competenti nella formulazione delle proposte di programmazione; in collaborazione con i medesimi uffici, elaborano schemi di disegni di legge e di regolamenti d'iniziativa dell'Amministrazione e predispongono gli elementi per il parere dell'Amministrazione medesima sulle proposte di legge di altra iniziativa; attendono al contenzioso.

ART. 20.

(*Funzioni comuni*).

I dirigenti generali e i dirigenti con funzioni ispettive e di consulenza partecipano agli organi collegiali, commissioni o comitati operanti nell'Amministrazione; rappresentano le Amministrazioni e curano gli interessi delle medesime presso gli enti e società sottoposti alla vigilanza dello Stato, nei casi previsti dalla legge.

ART. 21.

(*Accesso alla dirigenza: concorso di ammissione*).

La nomina a dirigente si consegue mediante concorso per esami di ammissione ad un corso di formazione dirigenziale.

Il concorso è bandito per profili professionali e per il numero di posti che si prevede si renderanno disponibili alla data di conclusione del corso di cui al precedente primo comma: il bando indica il tipo di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di assunzione.

Al concorso possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea, siano in possesso dei requisiti generali stabiliti per l'accesso all'impiego statale e non abbiano superato il 35° anno di età.

Si prescinde dal diploma di laurea per i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti ed imprese pubblici e privati con almeno 3 anni di servizio senza demerito nella VIII qualifica funzionale o in posizione corrispondente, purché tale servizio abbia attinenza al profilo professionale di assunzione.

Con successivo regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno determinate le corrispondenze tra il servizio di VIII qualifica funzionale e gli altri servizi utili ai fini dell'applicazione della presente norma.

Le prove del concorso consistono in prove scritte, in prove attitudinali e in una prova orale, e si considerano superate se il candidato raggiunge, in ciascuna di essa, il punteggio di 8/10.

Le prove scritte sono almeno quattro e tendono ad accertare la cultura generale e professionale dei candidati.

Le prove attitudinali tendono ad accertare le attitudini decisionali ed organizzative dei candidati.

Le materie di esame del concorso e la composizione della commissione esaminatrice sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri e previo parere del comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Si applicano, in quanto compatibili e per quanto non disciplinato dai commi precedenti, le norme sui concorsi di ammissione agli impieghi statali, escluse le norme sulle riserve di posti e l'elevazione del limite di età.

Il 60 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai candidati già in servizio, alla data del bando, presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e che, alla stessa data, appartengano alle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni, o rivestano l'VIII qualifica funzionale; i posti di riserva non coperti sono assegnati agli altri candidati.

Per tali funzionari si prescinde dal limite di età previsto nel presente terzo comma.

ART. 22.

(*Accesso alla dirigenza: corso di formazione*).

I vincitori del concorso di cui all'articolo precedente sono ammessi ad un corso di formazione dirigenziale, cui attende la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il corso è ad indirizzo spiccatamente professionale, ha durata di diciotto mesi, si conclude con un esame finale, sulla cui base vengono formate le graduatorie relative ai singoli profili professionali.

Nei primi sei mesi l'insegnamento, comune ai vari profili professionali, verte sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'Amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficacia, della sua azione. Dopo tale periodo, gli allievi per almeno sei mesi sono applicati ai servizi di amministrazioni pubbliche, anche non statali, ed inviati presso grandi aziende pubbliche o private, per compiere studi sulla relativa organizzazione.

Nei successivi sei mesi l'insegnamento, separato per i singoli profili professionali, mira all'approfondimento della cultura professionale, nonché delle tecniche organizzative e decisionali applicate al profilo professionale di assunzione.

Le discipline di insegnamento, il programma dell'esame finale, la composizione della commissione giudicatrice, nonché tutte le modalità per lo svolgimento del corso e dell'esame, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Consiglio dei ministri.

ART. 23.

Gli allievi, che abbiano superato l'esame finale, vengono nominati in ruolo e sono assegnati agli uffici centrali e periferici secondo l'ordine delle preferenze espresse sulla base dell'ordine di graduatoria dell'esame stesso, per compiervi un periodo di tirocinio di un anno, nel corso del quale operano sotto la guida ed il controllo del dirigente titolare dell'ufficio, che può anche ad essi delegare parte delle proprie attribuzioni.

Al compimento di un anno di effettivo servizio quale tirocinante, il Consiglio di amministrazione si pronunzia sulla nomina in pianta stabile e, nel caso di giudizio positivo, al dirigente vengono conferite le effettive funzioni.

Nel caso di giudizio negativo, coloro che risultino già impiegati dello Stato vengono restituiti alla qualifica di provenienza e per gli altri viene pronunziata la risoluzione del rapporto di impiego.

ART. 24.

(*Trattamento giuridico ed economico degli allievi del corso*).

Durante la frequenza del corso gli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono collocati fuori ruolo e dipendono disciplinarmente dal direttore della Scuola.

Sono altresì sottoposti a vincolo disciplinare gli allievi esterni, cui viene corrisposta, sempre che non continuino a godere di retribuzioni a carico di enti o aziende pubbliche, una borsa di studio pari allo stipendio iniziale degli impiegati dello Stato appartenenti all'VIII qualifica funzionale.

Per gravi ragioni, su motivata proposta del direttore, il comitato direttivo può disporre l'espulsione degli allievi dalla Scuola. L'espulsione comporta la perdita della borsa di studio dalla data proposta.

Nei casi di sospensione cautelare disposta dal direttore della Scuola la borsa di

studio è sospesa in attesa dei provvedimenti definitivi da adottarsi dal comitato direttivo entro i successivi 30 giorni.

ART. 25.

(*Nomina a dirigente generale*).

La nomina a dirigente generale è conferita nei limiti della disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'80 per cento dei posti della dotazione organica dei dirigenti generali è riservato ai dirigenti.

Nel residuo 20 per cento dei posti, la nomina può essere conferita a persone anche estranee all'Amministrazione, qualora le stesse siano notoriamente in possesso della specifica competenza richiesta.

I provvedimenti di nomina dei dirigenti generali sono comunicati al Parlamento entro 15 giorni dalla loro registrazione presso la Corte dei conti.

ART. 26.

(*Assegnazione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici*).

La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.

Per la prima assegnazione dei dirigenti si applicano le norme di cui al precedente articolo 23.

Per le successive assegnazioni dei dirigenti generali si tiene conto della aspirazione e del gradimento degli interessati.

La preposizione ad uno stesso ufficio ha una durata minima di due anni e una durata massima di cinque anni, salvo rinnovo per un ulteriore quinquennio.

ART. 27.

(*Incarico di funzioni di dirigente generale*).

La dirigenza generale di un ufficio centrale o periferico, ove sussista la corrispondente vacanza del ruolo organico, può essere conferita nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 6 a persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato, cui sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.

L'incarico è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente e sentito il Consiglio dei ministri; non può avere durata superiore al quinquennio; è revocabile con le stesse modalità del conferimento.

Fino a quando non sia disposta la revoca, il corrispondente posto del ruolo organico è considerato indisponibile.

Il provvedimento di conferimento dell'incarico è comunicato al Parlamento entro 15 giorni dalla sua registrazione presso la Corte dei conti.

All'estraneo all'Amministrazione dello Stato cui sia stato conferito l'incarico dirigenziale ai sensi del primo comma, compete, quale retribuzione, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro nonché delle responsabilità inerenti alla funzione esercitata, una indennità mensile pari al trattamento economico mensile spettante ai dirigenti generali, di corrispondente funzione. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti gli impiegati civili non di ruolo dello Stato.

Per i dipendenti dello Stato si osserva il disposto di cui all'articolo 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Analogamente si provvede per i dipendenti degli enti pubblici salvo che per l'onere della spesa che viene posto a carico dell'Amministrazione statale di servizio.

Durante l'incarico sono estese all'incaricato di funzioni dirigenziali le disposizioni concernenti le incompatibilità e responsabilità previste per i funzionari di ruolo di corrispondente funzione, nonché quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ordinario e al divieto di percepire le indennità.

ART. 28.

(*Sostituzione del dirigente generale e del dirigente assente o impedito*).

In caso di assenza o impedimento, il dirigente generale è sostituito dal dirigente (se assegnato all'ufficio ai sensi del precedente articolo 6) o, in mancanza, dai funzionari di VIII qualifica funzionale che siano in servizio presso l'ufficio, all'uopo da lui stesso prescelti; il dirigente è sostituito dal funzionario di VIII qualifica funzionale in servizio presso l'ufficio da lui stesso prescelto.

Qualora l'assenza o l'impedimento perduri nel tempo, all'ufficio viene assegnato temporaneamente, per un periodo massimo di sei mesi, ad altro dirigente di corrispondente qualifica.

ART. 29.

(*Meccanismi di mobilità*).

I dirigenti generali ed i dirigenti possono essere chiamati a svolgere funzioni dirigenziali presso gli enti, le aziende e le imprese pubbliche, nonché assumere funzioni di docenza presso università o istituti equiparati.

A tali fini, i dirigenti di cui al primo comma sono collocati fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'ente, dell'azienda o dell'impresa pubblica, purché l'ente, la azienda e l'impresa abbiano la corrispondente capienza nei rispettivi organici.

In corrispondenza dei posti lasciati liberi dai dirigenti collocati fuori ruolo, possono essere chiamati a svolgere funzio-

ni dirigenziali presso l'Amministrazione dello Stato dirigenti degli enti, delle aziende e delle imprese pubbliche di corrispondente livello nonché docenti universitari di corrispondente livello, che all'uopo vengono collocati fuori ruolo o nella corrispondente posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

ART. 30.

(Orario di lavoro).

L'orario settimanale di lavoro previsto per la generalità degli impiegati civili dello Stato è maggiorato, per i dirigenti generali e per i dirigenti, di dieci ore settimanali.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 31.

(Aggiornamento permanente dei dirigenti generali e dei dirigenti).

All'aggiornamento permanente dei dirigenti generali e dei dirigenti, per un periodo minimo di due mesi per ogni triennio, provvede la Scuola superiore della pubblica amministrazione mediante corsi, seminari e conferenze, anche avvalendosi delle università e degli enti o istituti culturali.

ART. 32.

(Rapporti informativi).

Non si fa luogo al rapporto informativo ed al giudizio complessivo per i dirigenti.

Per i dirigenti preposti ai sensi del precedente articolo 6, secondo comma, vanno peraltro segnalati dai competenti dirigenti generali i fatti significativi di particolare menzione con particolare riferimento ai risultati globali dell'ufficio.

ART. 33.

(Responsabilità dei dirigenti generali e dei dirigenti preposti agli uffici).

Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti generali e i dirigenti sono responsabili del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I dirigenti generali e i dirigenti sono in particolare responsabili dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dal Ministro e del conseguimento dei risultati della azione dell'ufficio cui sono preposti in termini di rapporti tra risultati proposti e risultati raggiunti ed anche sotto lo aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico inerente al settore di preposizione.

I risultati negativi, eventualmente rilevati, sono contestati ai dirigenti generali e ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i dirigenti, il dirigente generale.

Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei ministri, che, in casi particolari, di rilevante gravità, può disporre il collocamento a disposizione dei dirigenti generali e dirigenti.

Salvo quando siano investiti di incarichi ai sensi dell'articolo 26, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali e i dirigenti possono rimanere in tale posizione per un periodo massimo di 3 anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e i dirigenti a disposizione non possono eccedere il dieci per cento del ruolo organico.

In caso di rilevante gravità o di reiterata responsabilità, il Consiglio dei ministri può deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei dirigenti generali e dirigenti anche se non siano stati mai collocati a disposizione.

Ai dirigenti generali e dirigenti collocati a riposo, ai sensi del precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

ART. 34.

(Responsabilità dei dirigenti generali con funzioni di consulenza e dei dirigenti con funzioni ispettive).

La responsabilità nell'esercizio della funzione di consulenza è disciplinata dal precedente articolo 33.

I dirigenti con funzioni di consulenza sono particolarmente responsabili per il buon andamento dei settori nei quali prestino la propria opera e sulla congruità dei progetti, dei programmi e delle proposte formulate rispetto ai risultati da conseguire.

Ferma restando, ove ne ricorrano i presupposti, la responsabilità penale, i dirigenti con funzioni ispettive, per quanto attiene all'esercizio della propria funzione, sono responsabili soltanto per il mancato riscontro delle disposizioni che abbiano inciso sul buon andamento dell'ufficio, compromettendo i risultati che lo ufficio avrebbe dovuto conseguire sulla base del programma formulato.

Per quanto previsto dal precedente comma i dirigenti con funzioni ispettive rispondono, unitamente al dirigente preposto all'ufficio, ai sensi del precedente articolo 33.

ART. 35.

(Trattamento economico dei dirigenti generali e dei dirigenti).

Ai dirigenti generali è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 25.000.000.

Ai dirigenti è attribuito lo stipendio annuo lordo di lire 16.000.000.

Il trattamento economico previsto dal precedente secondo comma è ridotto del 20 per cento durante il periodo di tirocinio di cui al precedente articolo 23.

Gli stipendi del dirigente generale e del dirigente si sviluppano in otto classi

biennali con un aumento costante in ciascuna classe, dell'8 per cento rispetto allo stipendio iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale.

Le nuove misure di stipendio sono considerate anche ai fini delle classi e degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità, dell'indennità di buonuscita, dello equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Gli stipendi di cui al primo e al secondo comma sono adeguati ogni triennio sulla base della media dei miglioramenti economici concessi allo stesso titolo agli altri impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

L'adeguamento ha la stessa decorrenza dei miglioramenti concessi al personale di cui al precedente comma ed è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

La speciale indennità di funzione non pensionabile prevista dall'articolo 12, secondo comma, della legge 28 aprile 1980, n. 136, è mantenuta nell'importo previsto alla data di entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le disposizioni autorizzative dei compensi indicati nel comma precedente sono abrogate. I trattamenti in godimento d'importo superiore a quelli previsti dalla presente legge sono mantenuti per la differenza come assegno personale riassorbibile, rapportato alla determinazione annuale prevista precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 36.

(*Funzioni dirigenziali di livello superiore*).

Ai dirigenti generali che svolgono le funzioni di effettiva direzione di uffici ed ai dirigenti che svolgono presso gli uffici centrali e periferici delle sedi più importanti le funzioni di particolare rilievo

determinati con gli ordinamenti particolari, viene corrisposta una speciale indennità, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento dello stipendio iniziale della qualifica rivestita, da determinarsi in relazione alla importanza delle funzioni svolte, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

L'indennità di cui al precedente comma è pensionabile, qualora le funzioni siano svolte per un periodo superiore ai 5 anni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario generale laddove sia previsto dai singoli ordinamenti.

Per il capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, resta fermo il disposto di cui al terzo comma, dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Le disposizioni di cui ai commi primo e terzo hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

ART. 37.

(Onnicomprensività).

È fatto divieto di corrispondere ai dirigenti generali e ai dirigenti, anche se fuori ruolo, indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza della Amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato.

Resta fermo il disposto di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 38.

(Mobilità territoriale dei dirigenti generali e dei dirigenti).

Al fine di assicurare una mobilità territoriale dei dirigenti, in caso di trasferimento, per motivata esigenza di servizio,

ad altre sedi, la misura dell'indennità di prima sistemazione è elevata a lire 1.500.000, oltre a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.

Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, cessa nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi 360 giorni di missione continuativa nella medesima località.

Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

ART. 39.

(*Norme transitorie: inquadramento nelle nuove qualifiche dirigenziali e ruoli ad esaurimento*).

Nella nuova qualifica di dirigente generale sono inquadrati i dirigenti generali e qualifiche equiparate o superiori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e norme successive.

Nella nuova qualifica di dirigente sono inquadrati i dirigenti superiori e i primi dirigenti e qualifiche equiparate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e norme successive.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi avvengono in ordine di qualifica e, nell'ambito della stessa qualifica, in ordine di anzianità nella qualifica medesima o, a parità di qualifica, in base all'età.

I dirigenti inquadrati ai sensi del primo comma conservano, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, l'anzianità maturata complessivamente nelle soppresse qualifiche di dirigente generale ed equiparate o superiori; le anzianità maturate nelle qualifiche di dirigente generale livello *B* e di dirigente generale livello *A* sono aumentate, rispettivamente, di 2 anni e di 1 anno per ogni biennio.

I dirigenti di cui al secondo comma conservano, ai fini dell'attribuzione delle

classi di stipendio e degli aumenti periodici l'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore; l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente superiore è aumentata di un anno per ogni biennio.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

Qualora per effetto dell'inquadramento previsto dal presente articolo, il trattamento stipendiale dei dirigenti generali dovesse risultare inferiore a quello in godimento, quest'ultimo verrà mantenuto mediante l'attribuzione di classe di stipendio o di aumenti periodici necessari.

ART. 40.

(*Qualifiche ad esaurimento*).

Le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e direttore di divisione sono fuse nell'unica qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore.

I funzionari inclusi nella suddetta qualifica hanno il compito di coordinare due o più sezioni o di dirigere uffici autonomi od esterni non di livello dirigenziale; possono essere addetti a studi o ricerche ed a compiti ispettivi ed, ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono svolgere le attribuzioni degli impiegati dell'VIII categoria o qualifica funzionale.

ART. 41.

(*Trattamento economico per i funzionari in qualifica ad esaurimento*).

Ai funzionari di cui all'articolo 40 compete, a decorrere dal 1° gennaio 1984, uno stipendio annuo lordo pari al 90 per cento dello stipendio previsto per i dirigenti con pari anzianità di servizio.

NORME TRANSITORIE

ART. 42.

(*Trattamento economico*).

Con effetto dal 1° gennaio 1983 e fino al 31 dicembre 1983 il trattamento economico dei dirigenti generali e dei di-

rigenti, nonché quello previsto per le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione od equiparata, è regolato dagli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, avendo riguardo alle qualifiche dirigenziali rivestite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Si applica il disposto di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 27.

ART. 43.

(*Concorsi in sede di prima attuazione*).

Ai concorsi per l'accesso alla dirigenza banditi nel primo decennio di applicazione della presente legge, possono essere ammessi a partecipare, nella riserva dei posti, anche i funzionari della settima qualifica funzionale provenienti dalle soppresse carriere direttive.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma, il limite di età per gli impiegati della settima qualifica funzionale, è transitoriamente elevato a 45 anni.

ART. 44.

(*Regolamento di esecuzione e di organizzazione*).

Il regolamento recante norme di esecuzione e, occorrendo, di integrazione dell'ordinamento generale dei dirigenti dello Stato, stabilito con la presente legge, deve essere emanato entro il 31 dicembre 1983.

Tale regolamento, tra l'altro, determina, tra quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, numero 775, le categorie di impiegati civili dello Stato che vengono assoggettati alla disciplina dei dirigenti, assumendone il relativo *status*, sulla base della riconosciuta oggettiva rispondenza ai caratteri della funzione dirigenziale, quali ri-

sultano dalla precisa definizione datane dalla legge, dei compiti che istituzionalmente sono chiamati ad assolvere nell'ambito dell'Amministrazione o Azienda autonoma di appartenenza. Il regolamento determina, altresì, in relazione alle effettive esigenze dei servizi sulla base dell'attuale organizzazione amministrativa, la dotazione organica dei ruoli dirigenziali particolari delle singole Amministrazioni, o Aziende autonome, e quella del ruolo dei dirigenti generali per le funzioni comuni e gli uffici di generale interesse da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il regolamento stabilisce, infine, le ulteriori modalità di inquadramento nei nuovi ruoli organici dei dirigenti in servizio, con l'osservanza di quanto previsto nella presente legge e salvi i diritti quesiti.

ART. 45.

(Rinvio a norme generali e abrogazione di norme incompatibili).

Per le parti non regolate dalla presente legge, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al testo unico sugli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, incompatibili con la presente legge.

ART. 46.

(Conferimento posti di primo dirigente).

I posti di primo dirigente vacanti al 31 dicembre 1982 e quelli che si presume si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1983, presso ogni singola Amministrazione, sono conferiti mediante un concorso per titoli, cui potranno partecipare gli impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione, che bandisce il concorso, inquadrati nei ruoli ad esaurimento e nelle qualifiche funzionali set-

tima ed ottava, che, alla data del bando, abbiano compiuto cinque anni di complessivo effettivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparata, come previsto nell'ordinamento precedente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il concorso viene bandito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso si svolge secondo le seguenti disposizioni:

1) la valutazione dei titoli è effettuata come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio precedente: punti 60;

b) incarichi e servizi speciali risultanti da regolari atti di conferimento: punti 20;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto pubblicati entro la data del 31 dicembre dell'anno antecedente la data del bando: punti 15;

d) corsi di perfezionamento e formazione professionale per gli impiegati della carriera direttiva previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 5;

2) al concorso saranno ammessi seguendo l'ordine di ruolo a cominciare dalla qualifica più elevata:

a) nel limite di quattro volte i posti da conferire gli impiegati di cui al precedente primo comma che, nell'ultimo quinquennio, abbiano riportato il giudizio complessivo di ottimo;

b) nel limite di due volte i posti da conferire gli impiegati di cui al precedente primo comma che, nell'ultimo quinquennio, abbiano conseguito giudizi complessivi non inferiori a distinto;

3) la commissione giudicatrice è costituita con decreto del Ministro competente ed è composta da due magistrati amministrativi, di cui uno con qualifica

di presidente del Consiglio di Stato, che presiede la commissione stessa, ed uno con qualifica di consigliere di Stato; da un magistrato con la qualifica di consigliere della Corte di cassazione e da due dirigenti generali. Funge da segretario un impiegato della VIII qualifica funzionale;

4) le norme particolari eventualmente occorrenti saranno specificate nel bando di concorso.

ART. 47.

(*Onere della spesa*).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 60 mila milioni, si provvede con imputazione al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983.

ART. 48.

(*Compiti della scuola*).

La Scuola superiore della pubblica amministrazione programma e coordina le attività di preparazione, formazione professionale, perfezionamento e aggiornamento degli impiegati dello Stato e sovrintende agli istituti o scuole per il personale istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

La Scuola provvede direttamente all'attuazione dei seguenti corsi:

a) corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati della settima e ottava qualifica funzionale;

b) corsi di formazione per il conferimento della nomina a dirigente;

c) corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento o qualificazione, anche a carattere tecnico-professionale;

d) altri tipi di corsi previsti dalle leggi in vigore.

La Scuola può altresì attuare corsi, anche di reclutamento, per il personale

di qualsiasi ente pubblico, d'intesa con le amministrazioni interessate.

Per l'attuazione dei propri compiti la Scuola può collaborare con enti, amministrazioni ed istituti culturali, anche stranieri.

ART. 49.

(*Organi e personale amministrativo*).

Gli organi della Scuola sono:

1) il Comitato direttivo;

2) il Direttore generale.

La Scuola ha proprio personale amministrativo, con una dotazione organica di n. 114 unità appartenenti alle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e di n. 15 dirigenti.

Per particolari esigenze la Scuola può avvalersi di personale di altre amministrazioni, posto in posizione di comando, nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Con lo stesso decreto può essere stabilito il numero massimo di dipendenti di enti pubblici che possono essere comandati presso la Scuola superiore in relazione a iniziative formative organizzate dalla stessa a favore del personale degli enti predetti.

ART. 50.

(*Personale docente*).

Per le esigenze didattiche la Scuola si avvale:

a) di un corpo di docenti stabili, costituito da professori universitari ordinari di ruolo, da magistrati dell'ordine amministrativo, nonché da impiegati civili dello Stato con qualifica di dirigente;

b) di un corpo di assistenti, con compiti di ausilio didattico, costituito da impiegati della settima ed ottava qualifica funzionale, ovvero da ricercatori universitari e di enti pubblici.

Agli stessi fini la Scuola può altresì:

1) conferire incarichi di insegnamento a professori universitari, a magistrati, a dirigenti, a impiegati appartenenti all'ottava qualifica funzionale e ad esperti;

2) assumere, con contratto di durata biennale, nel limite del 10 per cento dal contingente di cui al successivo terzo comma del presente articolo, anche personale estraneo alle amministrazioni pubbliche, di provata esperienza nelle materie che interessano l'attività della Scuola.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo è collocato nella posizione di fuori ruolo, nei limiti di un contingente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

I docenti stabili, che siano magistrati dell'ordine amministrativo o impiegati civili dello Stato, sono tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno. Ai docenti stabili che siano professori universitari di ruolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 51.

(*Delegificazione*).

Alla disciplina della struttura organizzativa e dell'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione, dei criteri di nomina e ripartizione delle competenze fra gli organi, dei criteri di nomina e utilizzazione del personale docente, dei criteri di svolgimento dei corsi e di quant'altro occorra per il funzionamento della Scuola stessa, si provvede con regolamento da

emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato direttivo della Scuola, sentito il Comitato didattico.

Con la procedura prevista dal precedente comma si provvede, in particolare, a disciplinare i seguenti aspetti:

a) ordinamento amministrativo-contabile con previsione di un bilancio e di un conto consuntivo propri della Scuola e di un proprio servizio di cassa;

b) disciplina delle attività di studio, di ricerca e di assistenza tecnica;

c) determinazione del compenso da corrispondere, in misura oraria uniforme, ai professori incaricati e agli esperti e docenti italiani e stranieri, chiamati per conferenze e seminari;

d) determinazione dei corsi obbligatori, che le amministrazioni sono tenute a far frequentare dai propri impiegati;

e) trattamento economico da corrispondere ai frequentatori dei corsi.

Alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare prevista dal presente articolo, sono abrogate tutte le disposizioni legislative concernenti la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

ART. 52.

(Copertura finanziaria).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è iscritta annualmente apposita assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento e allo svolgimento delle attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione, da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Alla determinazione dell'assegnazione per il corrente anno finanziario si provvede con le disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo preceden-

te, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 53.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore dal 1° luglio 1984.